



Coordinamento Territoriale

NOTIZIE UTILI n. 6

Pensioni, I periodi riscattabili per i dipendenti pubblici

Gli statali che si avvicinano alla pensione devono prestare attenzione ai servizi che possono essere riscattati per aumentare l'importo dell'assegno.

Come noto i dipendenti pubblici possono sfruttare diverse disposizioni legislative per riscattare periodi utili ai fini pensionistici. L'ordinamento previdenziale per i lavoratori del settore statale (DPR 1092/1973) consente, infatti, ancora oggi la possibilità di riunire o di riscattare gratuitamente o con oneri ridotti alcuni particolari periodi di servizio, una facoltà non riconosciuta per la generalità dei lavoratori del settore privato. Si tratta di una serie di disposizioni di cui è bene essere a conoscenza sia per avvicinare la data di pensionamento che per maturare una pensione di importo superiore senza necessità di sborsare cifre notevoli.

Il riscatto ed il computo gratuito

I lavoratori statali possono in primo luogo procedere alla riunione gratuita ai fini pensionistici di tutti i servizi resi allo Stato e ad Enti locali (Art 112 e 113 del DPR 1092/1973) prima di andare in pensione. In sostanza tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall'(ex) Inpdap si ricongiungono gratuitamente ai fini di un unico trattamento di quiescenza. Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente risulta iscritto alla data di cessazione. La ricongiunzione avviene d'ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi dall'inizio della nuova iscrizione, ovvero dalla notifica del provvedimento di pensione, previa rifusione di quanto percepito. In ogni caso la ricongiunzione è gratuita.

A completamento è ammesso pure il riscatto gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il lavoratore risulti stato assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap). In questi casi l'ordinamento consente il trasferimento gratuito dei contributi dall'Inps alla Cassa Stato al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico. Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall'INPS o dagli altri fondi. Oltre naturalmente al riscatto del servizio militare.

Riscatto con onere a carico

Vi sono poi una serie di servizi che pur non avendo dato luogo all'accredito di contribuzione possono essere riscattati previo versamento di un onere economico particolarmente favorevole. In quanto basato su una percentuale dell'ultima retribuzione percepita al momento della domanda e non sul criterio ben più oneroso della riserva matematica stabilito dal Dlgs 184/1997 per molte altre tipologie di riscatto (tra cui ad esempio il riscatto della laurea o del part-time).

Sono così ammessi al riscatto agevolato i servizi statali non di ruolo per i quali non siano stati versati i relativi versamenti contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria; i periodi di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi; i periodi svolti in qualità di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore e gli altri periodi indicati nell'articolo 14 del DPR 1092/1973. L'onere del riscatto è pari al 7%, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato.

E' ammesso pure il riscatto dei Servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo. In tal caso il riscatto è gratuito se questi servizi siano stati prestati con iscrizione ad assicurazione obbligatoria (Art. 14 DPR 1092/1973). Può formare oggetto di riscatto agevolato anche il periodo intercorrente dalla data della decorrenza giuridica a quella di effettiva presa in servizio (decorrenza economica) (art. 142 DPR 1092/1973); i periodi di pratica e di iscrizione agli albi professionali, a condizione che il periodo di pratica o d'iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio (Art. 13 del DPR 1092/1973); il periodo prestato nelle scuole legalmente riconosciute (Art. 116 DPR 417/74 e Art. 23 DPR 420/74). L'onere da versare, in questi casi, è pari al 18% della retribuzione percepita alla data della domanda.

Riscatti normali

La Riforma Dini ha introdotto ulteriori periodi riscattabili dal 31.12.1996 tra cui, in particolare, i periodi di

lavoro all'estero, il riscatto dei periodi di aspettativa, i periodi di interruzione o sospensione dal lavoro, il riscatto dei periodi di lavoro in regime di part-time ed ha mutato, per queste nuove forme di riscatto (tra cui però anche le domande volte al riscatto della laurea presentate dopo il 12 luglio 1997) i criteri di determinazione dell'onere secondo le modalità attualmente conosciute (riserva matematica per i periodi da riscattare nel sistema retributivo e sistema dell'aliquota a percentuale per i periodi da riscattare nel sistema contributivo).

La domanda

Occhio ai termini per la presentazione delle domande di riscatto o di computo dei periodi. Il dipendente statale deve, infatti, presentare la domanda almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza (Art 147 DPR 1092/1973). Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Cassazione: uso di Facebook durante l'orario di lavoro e licenziamento

Con sentenza n. 3133 del 1° febbraio 2019, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Brescia, ha affermato la legittimità del licenziamento di una impiegata amministrativa a tempo parziale che, in un arco temporale di 18 mesi, durante l'orario di lavoro, aveva effettuato oltre 4.500 accessi in Facebook "per durate talora significative".

La Suprema Corte, respingendo le tesi difensive che si basavano sul fatto che il recesso avesse avuto natura ritorsiva in quanto avvenuto dopo la richiesta di fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e sul fatto che il datore di lavoro avesse violato le disposizioni a tutela della privacy, ha sostenuto che la gravità del comportamento risultava essere "in contrasto con l'etica comune" e che non era stata violata alcuna norma sulla riservatezza, in quanto il datore di lavoro, senza entrare nel merito dei contenuti della "navigazione in internet", aveva contato le violazioni attraverso la cronologia del computer.

Cassazione: licenziamento ed utilizzabilità giudiziale di intercettazioni telefoniche a rilevanza penale

Con ordinanza n. 2436 del 29 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'esame delle situazioni che hanno portato al licenziamento per giusta causa il giudice può valutare, anche in assenza del vaglio critico del dibattimento, gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche, atteso che la parte ha sempre la possibilità di contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale.

Pignorabilità delle pensioni: interviene la Consulta

Corte Costituzionale, sentenza 31/01/2019 n° 12

costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria, introdotta nel corso del 2015 dal Governo Renzi (che aveva inciso sul testo dell'articolo 545 del codice di rito civile), che circoscriveva la pignorabilità dei trattamenti previdenziali.

Più in dettaglio, la disciplina in questione, aveva arginato il proprio campo di applicazione alle procedure esecutive principiate a seguito dell'entrata in vigore, coincidente col 27 giugno di quattro anni fa.

Nella previsione, posta sotto la lente della Consulta, e quindi censurata, è stato ravvisato che nel bilanciamento dei relativi interessi tutelati, deve essere data prevalenza alla protezione del percettore della pensione, sul cui conto corrente, nella vicenda analizzata dalla Corte costituzionale, veniva accreditato solamente l'assegno sociale mensile.

I giudici delle leggi hanno spiegato che, nel contesto in cui il legislatore, rispettando il monito fornito dalla stessa Consulta, ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità per garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non venga estesa alle situazioni già pendenti al momento in cui, la stessa riforma, è entrata in vigore.

La Consulta ha aggiunto che, nonostante il giudice remittente non abbia chiamato in causa l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore a poter contare su mezzi adeguati, la questione, ragguagliata alla sentenza n. 85 del 2015 dello stesso organo, deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che risulta collegato al principio dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici.

Quest'ultima, in particolare, viene posta a tutela dell'interesse pubblicistico coincidente nell'assicurare, al pensionato, gli strumenti adeguati alle proprie esigenze di vita.

Se i fatti contestati al dipendente sono da licenziamento... il lavoratore va licenziato

Non può prescindersi [...] nel giudizio di valutazione della rilevanza disciplinare e della adeguatezza e congruità della sanzione, dalla verifica della coerenza del provvedimento sanzionatorio irrogato rispetto alle premesse poste, ed in particolare dell'attitudine dello stesso al perseguimento delle sue tipiche finalità che [...] la resistente individua nella tutela della sicurezza sul luogo di lavoro e nella tutela della personalità morale dei lavoratori. (Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza n. 285/19; depositata il 1° febbraio)
lavoratore condannato in via non definitiva per reati contro la persona non ha l'obbligo di informare

l'azienda del procedimento penale all'atto dell'assunzione, a maggior ragione se non ha conoscenza del fatto che la presunta...

Deviazione dal tragitto casa-lavoro più breve e incidente stradale: niente indennizzo

Respinta definitivamente la richiesta presentata da un dipendente dell'INAIL. Decisivo per i Giudici il comportamento tenuto dal lavoratore alla guida. Egli ha evitato il tragitto più breve e ha compiuto una deviazione irragionevole: escluso il nesso tra il dover andare in ufficio e l'incidente. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 3376/19; depositata il 5 febbraio)

La causa di forza maggiore permette la conservazione del bonus prima casa anche senza il trasferimento della residenza nei termini

E' previsto il mantenimento dell'agevolazione prima casa nel caso in cui il trasferimento della residenza nel Comune, ove è ubicato l'alloggio acquistato, non sia avvenuto nel termine di legge di 18 mesi per causa di forza maggiore. (Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza n. 3095/19; depositata il 1° febbraio)

Danno al dipendente pubblico? Provarlo è difficile. E allora...

In caso di reiterazione dei contratti a termine, al fine del risarcimento del danno, sul lavoratore non può gravare un impossibile onere della prova: si consente, pertanto, la previsione di una indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 3189/2019; depositata il 4 febbraio)

Lo sostiene la Corte di Cassazione nell'ordinanza 3189/19, depositata il 4 febbraio. La fattispecie. La Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la sentenza di primo grado che aveva accertato l'illegittimità...

La pensione di cittadinanza

La disciplina della pensione di cittadinanza di in attesa della definitiva conversione del D.L. n. 4/2019 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore dal 29 gennaio il D.L. n. 4/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di [reddito di cittadinanza](#) e di [pensioni](#)". Il provvedimento è già all'esame del Senato per la conversione in legge. In attesa che tale iter si concluda definitivamente, oltre a [reddito di cittadinanza](#) e [Quota 100](#), appare già sufficientemente delineata la disciplina della c.d. [pensione di cittadinanza](#).

La pensione di cittadinanza

La pensione di cittadinanza è una misura destinata al **contrasto alla povertà delle persone anziane**, destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010).

I requisiti per l'**accesso e le regole di definizione del beneficio** economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del [Reddito di cittadinanza](#), salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza **decorre dal mese successivo** a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane.

Pensione di cittadinanza: chi ne ha diritto?

Oltre al requisito **anagrafico** (età pari o superiore a 67 anni) i beneficiari dovranno soddisfare altri requisiti per poter ottenere la pensione di cittadinanza.

In primis, il componente richiedente il beneficio dovrà essere in possesso della [cittadinanza italiana](#) o di Stati membri UE, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del [permesso di soggiorno](#) UE per soggiornanti di lungo periodo. Sarà altresì necessaria la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Con riferimento a **requisiti reddituali e patrimoniali**, il [nucleo familiare](#) dovrà possedere:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio **immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a euro 30.000;
- un valore del patrimonio **mobiliare** non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il [nucleo familiare](#) successivo al primo, fino a un massimo di euro 10mila, incrementato di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- un valore del **reddito familiare** inferiore a **7.560 euro annui** moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista dal decreto oppure 9.360 euro qualora il [nucleo familiare](#) risieda in abitazione in affitto.

Con riferimento al godimento di **beni durevoli**, nessun componente il [nucleo familiare](#) dovrà essere intestatario o avere disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di **autoveicoli** immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

Il beneficio economico

Con la pensione di cittadinanza non si assiste ad alcun aumento della pensione minimo o di altri assegni previdenziali percepiti dalla persona anziana. Il beneficio economico, su base annua ed esente dal pagamento IRPEF, rappresenterà un'integrazione del reddito familiare e non dell'assegno pensionistico.

Il beneficio economico della Pensione di cittadinanza si compone di due elementi:

- una **componente a integrazione del reddito** familiare, fino alla soglia di 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in **abitazione in locazione**, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in **locazione**, come dichiarato a fini ISEE, fino a un massimo di euro 1.800 annui.

L'integrazione è concessa anche nella misura della rata mensile del mutuo e fino a un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in **abitazione di proprietà** per il cui acquisto o per la cui costruzione sia **stato** contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo **nucleo familiare**.

Il beneficio, di **durata continuativa non superiore a 18 mesi** (rinnovabile), decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile sarà pari a un dodicesimo del valore su base annua. Inoltre, la pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il **nucleo familiare**.

Pensione di cittadinanza: richiesta ed erogazione

La domanda per il beneficio va presentata **dopo il quinto giorno di ciascun mese** mediante modalità telematica o anche presso i CAF, previa stipula di una convenzione con l'INPS. L'Istituto si occuperà di approvare il modulo di domanda e di comunicazione dei redditi.

Dal recepimento della domanda, l'INPS **verifica entro cinque giorni** lavorativi il possesso dei requisiti per l'accesso al **Reddito di cittadinanza** sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

Il beneficio economico viene erogato **attraverso una carta elettronica** che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti (sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas), potrà utilizzarsi anche per effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, oppure per effettuare un bonifico all'intermediario che ha concesso il mutuo o al locatore. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, sarà vietato utilizzare le somme per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Le somme accreditate dovranno essere **fruite entro il mese successivo** a quello di erogazione. L'ammontare non speso o prelevato, a eccezione di arretrati, verrà sottratto (nei limiti del 20% del beneficio erogato) nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è **stato** interamente speso.

Con verifica in ciascun semestre di erogazione è comunque decurtato dalla disponibilità della carta, l'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

Il Coordinatore Territoriale
Michele Giuliano

